

## SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE ..... Pag. 3

### P A R T E I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di proroga del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO» (Ascoli Piceno) presentata dalla Società Petrolifera Italiana (r.u.).

##### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 20 maggio 2003 di assunzione, da parte della Società Edison Gas, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «MALNATE» (Como, Varese).

Decreto ministeriale 20 maggio 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «SETTECERRI» (Ascoli Piceno, Rieti, Teramo).

Decreto ministeriale 27 maggio 2003 di trasferimento, alla Società Edison Gas, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, di quote della titolarità delle Società Northsun Italia e Petroz Italy relative al permesso di ricerca «SAN VINCENZO» (Bologna).

## P A R T E I I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

### *PERMESSI DI RICERCA*

#### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 12 maggio 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «B.R263.ET» (Mare Adriatico, Zona B).

### *CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE*

#### **ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «B.C7.LF» (Mare Adriatico, Zona B) presentata dalla Società Edison Gas (r.u.)

#### **DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 12 maggio 2003 di proroga della concessione di coltivazione «B.C3.AS» (Mare Adriatico, Zona B) della Società ENI.

### *TAVOLE FUORI TESTO*

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del  
*B.U.I.G.*

Ombretta COPPI - *Cartografia*

## AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000	-	-
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000	-	-
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000	-	-
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	-
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001	-	-
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001	-	-
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001	-	-
					XLV	6	30 giugno 2001	-	-
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre 1999	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre 1999	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20					
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33					
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44					
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72					
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77					
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

## PARTE I

### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **82.**

**Istanza di proroga del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO» presentata dalla Società Petrolifera Italiana (r.u.) (estratto).**

Richiedente: Rappresentante unica - SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA – S. Donato Milanese (MI), Via Emilia, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 30 maggio 2003.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si chiede la seconda proroga: «PONZANO DI FERMO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 402 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Provincia*: Ascoli Piceno.

- *Superficie*: km<sup>2</sup> 117,24.

- *Superficie dell'area del permesso per il quale si chiede la seconda proroga*: km<sup>2</sup> 117,24.

#### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **83.**

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 2003.

**Assunzione, da parte della Società Edison Gas, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «MALNATE».**

##### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2003, con il quale alle Società Edison Gas-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 66,2/3% e 33,1/3%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MALNATE» in territorio delle provincie di Varese e Como;

Visto l'atto pervenuto il 14 aprile 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società Edison Gas-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 14 aprile 2003 la quota del 33,1/3% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MALNATE», in territorio delle provincie di Varese e Como già attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), che diviene unica titolare.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2003 alle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Varese.

Roma, 20 maggio 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **84.**

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «SETTECERRI».**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

Visto il D.M. 25 settembre 1997, con il quale alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SETTECERRI» in territorio delle provincie di Teramo, Ascoli Piceno e Rieti;

Visti i DD.MM. 15 settembre 1999 e 5 aprile 2002 con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Gas della Concordia-S.p.A. ed ENI-S.p.A. con quote paritetiche, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 17 ottobre 2000, con il quale è stata accordata la sospensione temporale del permesso, a decorrere dal 15 febbraio 2000, tuttora in corso;

Visto l'atto pervenuto il 29 aprile 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera, e di accettare la qualifica di rappresentante unica delle contitolari;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 29 aprile 2003 la quota del 33,1/3% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SETTECERRI», in territorio delle provincie di Teramo, Ascoli Piceno e Rieti già attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 66,2/3%;

Gas della Concordia-S.p.A.: 33,1/3%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 25 settembre 1997 alle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Teramo.

Roma, 20 maggio 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **85**.

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 2003.

**Trasferimento, alla Società Edison Gas, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, di quote della titolarità delle Società Northsun Italia e Petroz Italy relative al permesso di ricerca «SAN VINCENZO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Northsun Italia-S.p.A. e Petroz (Italy) Pty-Ltd, con quote rispettivamente del 65% e 35%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SAN VINCENZO» in territorio della provincia di Bologna;

Vista l'istanza presentata in data 7 gennaio 2003, con la quale le Società Northsun Italia-S.p.A e Petroz (Italy) Pty-Ltd. hanno chiesto di poter trasferire alla Società Edison Gas-S.p.A. rispettivamente la quota del 32,5% e 17,5% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 491138 del 16 gennaio 2003 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i predetti trasferimenti;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 12 febbraio 2003 dal Dott. Alfonso Colombo notaio in Milano, rep. n. 113019, registrato presso l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Milano 3 al n. 1081 Serie 2 in data 17 febbraio 2003;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 17 febbraio 2003 la quota complessiva del 50% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SAN VINCENZO», in territorio della provincia di Bologna è trasferita ed intestata per la quota del 32,5% dalla Società NORTH SUN ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via V. Veneto, 116 (C.a.p. 00187) e per la quota del 12,5% dalla Società PETROZ (ITALY)Pty.-Ltd. (c.f. n. 05584311004)



con sede legale in Sidney NSW 2000, (Australia), York Street, Mitchell and Partners level 2, 1 e sede secondaria in Roma, Via V. Veneto, 116 (C.a.p. 00187) alla Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Edison Gas-S.p.A.:	50%;
Northsun Italia-S.p.A.	32,5%;
Petroz (Italy)Pty-Ltd:	17,5%.

Rappresentante unica è nominata la Società Edison Gas-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Bologna.  
Roma, 27 maggio 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

## P A R T E I I

### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

#### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **86.**

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «B.R263.ET».**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 26 novembre 1999 con il quale alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. (50%) ed ENI-S.p.A. (50%) è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "B.R263.ET" ubicato nel Mare Adriatico Zona "B";

Visto l'atto presentato il 29 aprile 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la quota del 50% rimasta libera;

**D E C R E T A:**

Art. 1.- A decorrere dal 29 aprile 2003, la quota del 50% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "B.R263.ET", ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona "B", attribuita alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. è assunta dalla Società ENI-S.p.A., che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 26 novembre 1999 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Le assunzioni di quote di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto pubblicato sarà nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., tramite l'Agenzia del Demanio di Chieti.

Roma, 12 maggio 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

## CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

### ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **87.**

**Istanza di proroga della concessione di coltivazione «B.C7.LF» presentata dalla Società Edison Gas (r.u.) (estratto).**

Richiedente: Rappresentante unica - Società EDISON GAS - Milano, Foro Buonaparte, 31.

Data di presentazione dell'istanza: 27 maggio 2003.

Denominazione convenzionale della concessione di coltivazione della quale si richiede la proroga: «B.C7.LF».

Ubicazione ed estensione attuale della stessa:

- *Sottofondo marino:* Mare Adriatico (Zona B).

- *Superficie:* Km<sup>2</sup> 201.

- *Estensione dell'area di coltivazione per la quale si chiede la proroga:* Km<sup>2</sup> 201.

### DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **88.**

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 2003.

**Proroga della concessione di coltivazione «B.C3.AS» della Società ENI.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.I. 7 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1973, n. 12 I.C., fog. n. 160, con il quale alle società Agip - S.p.A. e Shell Italiana - S.p.A. è stata accordata, in contitolarità, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C3.AS», ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona «B», dell'estensione di ha 20.416;

Visto il D.I. 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1982, reg. 6 I.C., fog. n. 53, con il quale l'area della concessione di coltivazione sopra detta, è stata ampliata da ha 20.416 a ha 22.169 pari a kmq 221,69 (duecentoventunovirgolasessantannove);

Visto il D.I. 31 luglio 1986 con il quale, è stato approvato un nuovo programma di sviluppo sia per il giacimento "Elena" che per il giacimento gassifero denominato "Eleonora";

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale, in ultimo, è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP - S.p.A. nella Società ENI - S.p.A.;

Visti i DD. MM. 4 dicembre 1998 e 23 ottobre 2000 con i quali è stato approvato un nuovo programma di sviluppo del giacimento "Emilio";

Vista l'istanza pervenuta il 23 luglio 2002, con la quale le Società ENI- S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione «B.C3.AS», fino al 07 LUGLIO 2013;

Visto il programma proposto che prevede la prosecuzione delle attività di sviluppo con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi esistenti;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 06 marzo 2003 prot. n. 0594 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e Geotermia (UNMIG) Ufficio F6 di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 18 marzo 2003 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

Ritenuto che:

- a) per i lavori di sviluppo dei campi «CAMILLA» ed «EMILIO» da effettuarsi unicamente attraverso i pozzi già esistenti ed eventualmente attraverso l'esecuzione di interventi sugli stessi, non ricorrono gli estremi di applicazione del D.P.R. 526/94, in quanto non verranno interessate nuove aree, né in mare né in terraferma;
- b) per tutte le opere di sviluppo relative ai campi di «ELENA» ed «ELEONORA», attualmente in corso di studio e valutazione, per le quali siano previste eventuali nuove perforazioni di nuovi pozzi, la Società ENI S.p.A. è tenuta a sottoporre il relativo programma a verifica di compatibilità ambientale, in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 526/94;

#### D E C R E T A:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C3.AS», ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B", di cui è titolare la Società ENI - S.p.A. con sede legale in Roma Piazza E. Mattei, 1 e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (c.f. 0048490588), è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 07 luglio 2003 fino al 07 luglio 2013.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - La società è tenuta:

- a) a sottoporre a verifica di compatibilità ambientale, in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 526/94, i programmi relativi a tutte le opere di sviluppo inerenti ai campi di «ELENA» ed «ELEONORA» attualmente in corso di studio e valutazione, per i quali siano previste eventuali perforazioni di nuovi pozzi;
- b) alla chiusura mineraria del pozzo «EMILIO 7d», ove la valutazione su di esso dovessero portare all'esclusione dello stesso pozzo dal programma di recupero delle riserve del campo «EMILIO»;
- c) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto

stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

d) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Giulianova.

Roma, 12 maggio 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS